



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 16/02/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 18 gennaio 2012, n. 11

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Variante al PRG di adeguamento al PUTT/paesaggio (art. 5.06/5.07.1 delle NTA del PUTT/p) - Autorità procedente: Comune di Bari.

L'anno 2012 addì 18 del mese di Gennaio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che

- con nota prot. n. 137044 del 31/05/2010, acquisita al prot. Uff. n. 8119 del 17/06/2010, il comune di Bari presentava a questo Ufficio istanza di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la Variante al PRG di adeguamento al PUTT/paesaggio (art. 5.06/5.07.1 delle NTA del PUTT/p); in allegato trasmettevano:

- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS;
- NTA - Norme tecniche di Attuazione;
- Relazione generale;
- Tav. 0 - Legenda
- Tav. 1 - Serie n. 11 - Ambiti territoriali Estesi Art. 2.01
- Tav. 2 - Serie n. 11 - Ambiti territoriali Estesi Art. 2.01
- Tav. 3 - Serie n. 11 - Ambiti territoriali Estesi Art. 2.01
- Tav. 4 - Serie n. 11 - Ambiti territoriali Estesi Art. 2.01
- Tav. 5 - Serie n. 11 - Ambiti territoriali Estesi Art. 2.01
- Tav. 6 - Serie n. 11 - Ambiti territoriali Estesi Art. 2.01

- con nota prot. n. 9325 del 9/7/2010 questo Ufficio, rilevando in merito allo stesso alcune carenze, di seguito indicate, invitava allo stesso modo il Comune, in quanto Autorità Procedente, ai sensi dell'art. 12 co. 2 del D.Lgs. 152/2006 a trasmettere ai soggetti competenti in materia ambientale (AdB, ARPA, Corpo Forestale dello Stato, Soprintendenza per i Beni Archeologici, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e Ufficio Parchi della Regione Puglia) la documentazione relativa alla variante in oggetto al fine di acquisire pareri/osservazioni in merito ai potenziali impatti significativi della stessa sull'ambiente e pertanto all'assoggettabilità o esclusione da VAS. Si osservavano dunque le seguenti carenze:

- modifiche, rispetto al PUTT/p, apportate agli ATD, in termini di numero ed individuazioni dei beni, perimetrazioni delle aree di pertinenza e delle aree annesse, e definizione del regime di tutela delle stesse, con l'indicazione di tutti gli elementi di maggiore o minore tutela introdotti, sia in termini di aree che di impianto normativo;
- modifiche, rispetto al PUTT/p, apportate agli ATE, in termini di perimetrazioni e definizione del regime

di tutela delle stesse con l'indicazione di tutti gli elementi di maggiore o minore tutela introdotti, sia in termini di aree che di impianto normativo;

- quadro programmatico di riferimento della pianificazione comunale in corso, con particolare riferimento a strumenti attuativi o varianti al PRG, per i quali risulta in itinere la procedura di approvazione oppure in corso la fase attuativa;

- analisi degli impatti ambientali, positivi e negativi, che possono produrre le modifiche apportate rispetto al quadro normativo ad oggi vigente del PUTT/p, anche sulle aree contermini ai vincoli e sulle quali, per effetto del vincolo stesso, viene spostato il carico urbanistico.

- con nota prot. n. 85297 del 7/4/2011, acquisita al prot. Uff. n. 4299 del 20/4/2011, il Comune di Bari trasmetteva a questo Ufficio e ai soggetti competenti in materia ambientale la documentazione relativa alla variante in oggetto su supporto digitale al fine dell'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 16 della L.R. Puglia 56/80, nonché ai sensi dell'art. 12 co. 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (verifica di assoggettabilità alla VAS);

- con nota prot. n. 6555 del 16/06/2011 questo Ufficio, sottolineando ancora la permanenza delle carenze prima rilevate, richiedeva al Comune, gli esiti delle consultazioni di cui sopra, atteso che al fine dell'emissione del provvedimento di verifica (art.12 co. 4 del decreto in oggetto), l'Autorità Competente, sulla base degli elementi di cui allegati I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere effetti significativi sull'ambiente;

- l'8 novembre 2011 l'Ufficio VAS sentiva il Comune di Bari, convocando un incontro con il dirigente e l'ufficio tecnico della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata in cui si è discussa la situazione inerente le verifiche di assoggettabilità a VAS relative a varianti e strumenti attuativi del PRG avviate dalla stessa autorità precedente, e della necessità di un aggiornamento e approfondimento di quanto già prodotto per la Variante al vigente PRG di adeguamento al PUTT/P;

Considerato che

- l'Autorità precedente è il Comune di Bari;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008).

Atteso che

- con deliberazione di C.C. n. 169 del 19/11/2002 il Comune di Bari ha adottato i "Primi adempimenti" al PUTT/P di cui all'art. 5.05 delle NTA del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P), dotati di attestato di coerenza delle perimetrazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'art. 5.05 delle NTA del PUTT/p con nota dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica n. 815/06 del 11/02/2003;
- con deliberazione di C.C. n. 56 del 09/07/2010 il Comune di Bari ha adottato ai sensi della L.R. 56/80 la Variante al vigente PRG di adeguamento al PUTT/P in oggetto.
- con deliberazione di C.C. n. 13 del 09/03/2011 il Comune di Bari ha controdedotto 39 osservazioni pervenute durante il periodo di pubblicazione e deposito in merito alla stessa variante in oggetto;
- con deliberazione n. 1812 del 2/08/2011 la Giunta Regionale ha approvato tale variante di adeguamento del PRG al PUTT/P con prescrizioni e modifiche, che richiedono nuovi approfondimenti sulle aree da tutelare.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, si procede in questa sezione ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al PRG di adeguamento al PUTT/paesaggio (art. 5.06/5.07.1 delle NTA del PUTT/p), sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

1. CARATTERISTICHE DEL PIANO O PROGRAMMA

- oggetto del presente provvedimento è la Variante al PRG di adeguamento al PUTT/paesaggio (art. 5.06/5.07.1 delle NTA del PUTT/p) nel comune di Bari; nel rapporto preliminare si asserisce che la stessa si configura in qualcosa di molto simile ad un piano elaborato per i settori della “pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli”, giusta co. 2 punto a) dell’art. 6;

- l’obiettivo di tale variante è quello di apportare “eventuali modifiche alle perimetrazioni ed al valore degli Ambiti Territoriali estesi (Titolo II), oltre che alle perimetrazioni e prescrizioni di base degli ATD (Titolo III capi I, II, III e IV) del Piano che, nel rispetto delle corrispondenti direttive di tutela (art.3.05) ed in coerenza con gli indirizzi di tutela (art. 2.02) risultino necessarie per perseguire finalità di ottimizzazione tra tutela paesaggistico-ambientale e compatibile sviluppo socio-economico della popolazione residente”;

- la Variante interessa l’intero territorio del Comune di Bari (116,23 Km²);

- la Variante stabilisce un quadro di riferimento normativo, attraverso le NTA della variante contenenti sia i riferimenti del PUTT/P, approvato con Deliberazione della G.R. del 15 dicembre 2000, n. 1748, sia i riferimenti del D.lgs 22.01.2004, 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137” modificato dal d.lgs 24.03.2006, n.156 e n.157. Nella Relazione si afferma che gli interventi pianificatori di secondo livello (lottizzazioni, piani particolareggiati) previsti nel PRG, a seguito della variante di cui in narrativa, sono influenzati dal regime vincolistico rivenienti dagli adeguamenti al PUTT/P; pertanto la variante rappresenta un quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti, che potrebbero ricadere nel campo di applicazione del citato decreto e della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii. Si ritiene inoltre che tale pianificazione possa avere influenza anche sulla localizzazione di interventi inseriti nella pianificazione sovraordinata (es. Piano Regionale dei Trasporti, Piano Regionale dei Rifiuti Urbani, ecc.), pertanto in questa sede sarebbe stato opportuno valutare anche dette connessioni.

- si riferisce nel rapporto preliminare la pertinenza della Variante per l’integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, elencando alcuni criteri di sostenibilità:

1. Conservazione e miglioramento della qualità dei suoli;
2. Conservazione e miglioramento della qualità delle risorse idriche;
3. Conservazione e miglioramento dello stato del patrimonio naturale;
4. Conservazione e miglioramento del patrimonio storico e culturale;
5. Conservazione e miglioramento della qualità dell’ambiente locale;
6. Protezione dell’atmosfera;
7. Riduzione dell’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili;
8. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;
9. Gestione e uso corretto delle sostanze e dei rifiuti pericolosi inquinanti;
10. Protezione della salute umana;
11. Sensibilizzazione delle problematiche ambientali e sviluppo dell’istruzione e formazione in campo ambientale;
12. Partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile;

Tuttavia non è chiara l’attinenza di detti criteri alla Variante in oggetto, se non limitatamente ai criteri 3 e 4;

- I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente ad un’eventuale minore tutela dei beni paesaggistici rispetto al PUTT/p nonché rispetto ad ulteriori elementi presenti sul territorio e non rilevati dal PUTT stesso, nonché all’eventuale aumento del carico urbanistico sulle aree edificabili contermini ai vincoli.

- si ritiene che la Variante possa avere rilevanza, per l’attuazione della normativa comunitaria, nel settore dell’ambiente per quel che concerne la tutela dello stesso inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006).

2. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE INTERESSATE

- per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro dedotto sia da quanto contenuto nel Rapporto Preliminare che dal confronto con gli atti e gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica in uso presso questo ufficio:

- in riferimento ai valori paesaggistici si fa riferimento ai "Primi adempimenti" al PUTT/P di cui all'art. 5.05 delle NTA del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P), adottati con delibera di C.C. n. 169 del 19/11/2002 e dotati di attestato di coerenza delle perimetrazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'art. 5.05 delle NTA del PUTT/p con nota dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica n. 815/06 del 11/02/2003;

Si riporta quanto riportato nel DPP del PUG del Comune di Bari:

Per quanto riguarda gli ATE, il territorio comunale è interessato:

- dall'ambito di valore distinguibile "C" lungo tutta la fascia costiera, nell'area interessata dalle Lame Badessa e Picone e su 'frammenti' di territorio caratterizzati dalla presenza di 'elementi di interesse',
- dall'ambito di valore rilevante "B" su piccole porzioni di territori,
- dall'ambito di valore normale "E" nelle restanti parti.

Inoltre il territorio comunale è interessato da ATD di diversa natura attinenti il sistema dell'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico, il sistema della copertura botanico vegetazionale, colturale e presenza faunistica e il sistema della stratificazione storica e dell'organizzazione insediativa. Particolarmente interessante è il sistema delle lame, la fascia costiera, i beni architettonici e i beni archeologici extraurbani, nonché il Parco di Lama Balice.

- in riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, il territorio comunale di Bari

- ricade nel perimetro del parco naturale regionale di Lama Balice, ex L.R. Puglia n. 15 5/6/2007;
- non è compreso in Siti d'Importanza Comunitaria e in Zone di Protezione Speciale, pertanto non è necessaria la Valutazione d'Incidenza;
- non è compreso in Important Bird Area (IBA);

- in merito alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area in esame

- ricade in aree identificate come a rischio, a pericolosità idraulica o a pericolosità geomorfologica nel Piano di Bacino/Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia (AdB) con Delibera n. 39 del 30.11.2005,

- per quanto riguarda la tutela delle acque, l'area

- rientra nelle aree vulnerabili alla contaminazione salina, così come individuate nel Piano di Tutela delle Acque (Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009), pertanto è soggetta alle misure di tutela così come individuate nell'allegato 14 allo stesso Piano;

Da tale analisi emerge un certo valore paesaggistico nonché una particolare sensibilità ambientale dell'area in esame.

- l'analisi nel rapporto preliminare ha approfondito il contesto ambientale soffermandosi sulle diverse componenti ambientali e tematiche utili per descrivere il territorio (clima e aria, acqua, uso del suolo, natura e biodiversità, infrastrutture), individuando da un lato un diffuso degrado del suolo, che ha ripercussioni dirette sulla qualità delle acque e dell'aria, sulla biodiversità e sui cambiamenti climatici, ma può anche incidere sulla salute dei cittadini e mettere in pericolo la sicurezza dei prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, e dall'altro un insieme articolato di criticità, sulla base dell'elaborazione dei dati ambientali raccolti dall'ARPA Puglia in questi anni, che evidenziano un uso complessivamente non sostenibile del territorio;

- per quanto riguarda gli impatti nel rapporto preliminare si asserisce che la variante in oggetto non comporta impatti, asserendo che la stessa è il raccordo tra la pianificazione urbanistica ed il suo contesto paesistico ed ambientale molto simile ad una pianificazione ma non una pianificazione vera e

propria e pertanto si configura come un adempimento (giusta art.5.06 delle N.T.A.del PUTT/P “Adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano”), non sono previsti interventi e di fatto è una tutela del paesaggio e dell’ambiente ai quali è rivolto il D.lgs 152/2006; Tale affermazione non è supportata dall’analisi del nuovo regime vincolistico che il piano intende introdurre, ed inoltre si riferisce unicamente alle aree direttamente interessate e non anche alle aree contermini. A tal proposito erano state richieste integrazioni, che non sono state fornite dall’Autorità procedente.

- pertanto non è possibile escludere che il piano possa generare impatti significativi indiretti ad esempio sulle aree edificabili contermini ai vincoli e sulle quali, per effetto del vincolo stesso, viene spostato il carico urbanistico (atteso che la superficie ricadente nell’area annessa può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell’area minima di pertinenza, in aree contigue - rif. NTA della variante in oggetto), oppure impatti derivanti da una diversa collocazione delle infrastrutture primarie previste dalla pianificazione sovraordinata. Tali impatti potrebbero pesare sul consumo di risorse (suolo, acqua, energia), sull’aumento del traffico, sull’aumento della produzione di rifiuti, acque reflue e inquinamento (luminoso, acustico e atmosferico), sulle peculiarità paesaggistiche e naturalistiche non soggette ad alcun vincolo (es. ulivi); oltre al possibile aggravio del citato degrado del suolo sulle stesse aree;

- si rileva inoltre che tale pianificazione non ha tenuto in debito conto le criticità e agli aspetti prima citati, proponendo, opportune azioni di tutela o di riassetto del territorio, atteso che la stessa si configura anche quale variante al PRG, che tengano conto, in ragione della trasformazioni urbane in atto, del carattere cumulativo degli impatti generati dalle stesse e da quelle previste (allegato I, punto 2, alinea 2 D. Lgs. 152/06).

Atteso inoltre che

- la documentazione trasmessa per l’avvio della procedura di assoggettabilità alla VAS è antecedente gli atti collegiali di adozione e di approvazione della medesima variante
- la documentazione trasmessa non è sufficientemente chiara per taluni aspetti inerenti la definizione della variante in esame in narrativa esplicitati, e che sono stati oggetto delle integrazioni richieste con note prot. nn. 9325 del 9/7/2010 e 6555 del 16/06/2011 e richiamati nell’incontro dell’8/11/2011, a cui il Comune non ha dato seguito;
- la documentazione trasmessa necessita di nuovi approfondimenti sulle aree da tutelare, come richiesto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1812 del 2/08/2011 di approvazione con prescrizioni e modifiche di tale variante;
- tale Variante costituisce un quadro programmatico di riferimento per le verifiche di assoggettabilità alla VAS di piani urbanistici esecutivi e varianti in atto presso questo ufficio.

In conclusione, stanti le considerazioni di cui ai punti precedenti, considerato anche che la variante in esame interessa un territorio piuttosto vasto (circa 116 kmq) e influenza gli interventi pianificatori di secondo livello (lottizzazioni, piani particolareggiati) previsti, si può ritenere che la Variante in oggetto è tale da incidere in modo significativo sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006).

Pertanto, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e per tutto quanto sopra esposto, si ritiene di assoggettare alla procedura di VAS la Variante in oggetto, nell’ambito della quale il piano ed il Rapporto Ambientale dovranno essere opportunamente integrati con le carenze e gli aspetti in tale sede sollevati.

Il presente parere è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica urbanistica del piano proposto e non esclude né esonera il soggetto proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione. Il

presente parere è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il dirigente del Servizio Ecologia,

DETERMINA

- di assoggettare la Variante al PRG di adeguamento al PUTT/paesaggio (art. 5.06/5.07.1 delle NTA del PUTT/p) - Autorità procedente: Comune di Bari, alla procedura di V.A.S. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento all'Autorità Proponente e al Servizio Urbanistica regionale a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing A. Antonicelli
